Causa T-57/91

National Association of Licensed Opencast Operators
contro
Commissione delle Comunità europee

«Trattato CECA — Concorrenza — Impresa nazionale proprietaria delle riserve di carbone e detentrice del monopolio legale del rilascio delle concessioni per l'estrazione — Controprestazione dovuta da un esercente in regime di concessione, costituita dal pagamento di un canone o dalla fornitura del carbone al concedente — Aliquota dei canoni prelevati — Prezzo del carbone fornito — Compatibilità alla luce delle disposizioni del Trattato CECA»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 24 settembre 1996 ..... II - 1023

Massime della sentenza

1. *Ricorso d'annullamento — Competenza del giudice comunitario — Ordine nei confronti di un'istituzione — Inammissibilità*
   (Trattato CECA, art. 33)

2. *Ricorso d'annullamento — Controllo della valutazione dello stato risultante dai fatti e dalle circostanze economiche — Censura dell'inosservanza palese del Trattato — Necessità di corredare la censura di indizi pertinenti — Esercizio del controllo — Presupposti e limiti*
   (Trattato CECA, art. 33)

3. *CECA — Disposizioni relative alle intese e all'abuso di posizione dominante — Concessioni per l'estrazione di carbone greggio — Aliquota del canone fissata da un produttore — Possibilità di valutazione alla luce delle sole disposizioni relative all'abuso di posizione dominante, ad esclusione di quelle relative alle intese — Inapplicabilità delle disposizioni relative alle pratiche in materia di prezzi*

   [Trattato CECA, artt. 4, lett. d), 60, 65 e 66, n. 7]

4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Diritti dei denuncianti — Diritto a una regolare audizione prima del rigetto della denuncia da parte della Commissione — Insussistenza*

5. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza nell'ambito del Trattato CECA*

6. *Ricorso d'annullamento — Motivi — Sviamento di potere — Nozione*

1. Non spetta al giudice comunitario, nell'ambito del controllo di legittimità da esso esercitato, né sostituirsi alle istituzioni comunitarie, né rivolgere loro ordini. Inoltre, spetta alla sola istituzione interessata adottare i provvedimenti che si rendano necessari per l'esecuzione di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso d'annullamento.

2. La prima parte della seconda frase dell'art. 33, primo comma, del Trattato CECA pone limiti al sindacato che il giudice comunitario può esercitare sulle scelte di politica economica operate dalla Commissione, mentre la seconda parte sopprime detti limiti a condizione che il ricorrente deduca lo sviamento di potere o il misconoscimento palese del Trattato.

   Affinché il giudice comunitario possa esaminare lo stato risultante dai fatti o dalle circostanze economiche in considerazione del quale è stata presa la decisione impugnata, è necessario e sufficiente che la censura dell'inosservanza palese del Trattato sia corredata d'indizi pertinenti. Infatti, il porre ulteriori condizioni equivarrebbe a confondere la ricevibilità di un argomento con la sua pertinenza sostanziale, mentre un'interpretazione più generosa, secondo cui la semplice deduzione di uno dei mezzi citati basterebbe a consentire al giudice comunitario di estendere il suo sindacato alla valutazione economica, svilirebbe questo mezzo ad una pura clausola di stile.

   Nell'esercizio di tale controllo, inoltre, il giudice comunitario dovrà limitarsi a verificare se la decisione impugnata sia manifestamente ingiustificata, in considerazione delle condizioni stabilite dal Trattato e di una valutazione complessiva della situazione economica, tenendo presente che il termine palese presuppone una violazione delle disposizioni di legge di gravità tale da farla apparire derivante

da un errore evidente verificatosi in sede di valutazione, alla luce delle disposizioni del Trattato, dello stato in considerazione del quale è stata presa la decisione.

3. Così come la Commissione può, nell'ambito del Trattato CE, instaurare un procedimento per l'accertamento di un'infrazione in base all'art. 85 o all'art. 86, in merito a un contratto che imponga alle controparti di un'impresa in posizione dominante obbligazioni integranti un abuso di posizione dominante tali da poter rientrare ugualmente nella sfera dell'art. 85 e, segnatamente, del suo n. 3, l'istituzione ha parimenti facoltà, nell'ambito del Trattato CECA, di valutare in rapporto al solo art. 66, n. 7, un'aliquota di canone fissata da un produttore, titolare in esclusiva del diritto di lavorare e di estrarre carbone, per il rilascio di concessioni per l'estrazione, senza statuire sulla liceità di un'aliquota di canone siffatta in base ai criteri di cui all'art. 65 del suddetto Trattato.

Del resto, dato che l'art. 66, n. 7, del Trattato CECA attua l'art. 4, lett. d), del medesimo Trattato, il quale si applica autonomamente solo in mancanza di norme più specifiche, si deve ritenere che una decisione la quale, in esito all'analisi di detta aliquota di canone, sia fondata espressamente solo sul primo di questi articoli al fine di respingere una denuncia, abbia applicato simultaneamente questi due articoli. Infatti, quando disposizioni del genere sono riportate o integrate in altre disposizioni del Trattato, i testi che si riferiscono a una stessa disposizione devono essere considerati nel loro insieme e applicati simultaneamente.

In ogni caso, la valutazione dell'aliquota di canone non rientra nella sfera dell'art. 60 del Trattato CECA. Infatti questa disposizione, riguardando solo le pratiche sleali e le pratiche discriminatorie in materia di prezzi dei prodotti, non si applica alle concessioni per l'estrazione del carbone rilasciate dal produttore. Orbene l'attività di quest'ultimo consistente nel rilascio delle concessioni per l'estrazione non può essere equiparata a quella di un venditore di prodotti.

4. Una procedura espletata dalla Commissione al fine di vigilare sul rispetto delle regole in materia di concorrenza da parte delle imprese non costituisce un procedimento contraddittorio tra un'impresa denunciante e l'impresa oggetto di detto procedimento. Ne discende che, poiché le due imprese interessate non sono nella stessa situazione processuale, il denunciante non può valersi dei medesimi diritti della difesa riconosciuti all'altra impresa, in virtù dei quali quest'ultima deve poter far conoscere il suo punto di vista sulle censure che possono essere eventualmente prese in considerazione a suo carico, nonché sui documenti a fondamento di dette censure.

Ne consegue che un'impresa denunciante non può valersi di un diritto a una regolare audizione, prima che la Commissione rigetti la sua denuncia.

5. La motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario deve, da un lato, permettere a quest'ultimo di conoscere i motivi a base del provvedimento adottato, al fine di sostenere, eventualmente, i suoi diritti e di stabilire se la decisione sia o meno giustificata e, dall'altro, permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo.

Tuttavia, nel motivare le decisioni che essa è indotta a prendere per garantire l'applicazione delle regole in materia di concorrenza, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutte le questioni di fatto o di diritto sollevate dalle denuncianti a sostegno della loro domanda di accertamento di un'infrazione a tali regole. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche di importanza essenziale nell'economia della decisione adottata.

Infine, l'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, segnatamente del contenuto dell'atto di cui trattasi, della natura dei motivi dedotti e del contesto in cui esso è stato emanato.

6. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista per far fronte alle circostanze del caso di specie.